



**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
(Regolamento UE 679/2016 - Dec. Legisl. 101/2018 - Garante per la
Protezione dei Dati Personali 8 aprile 2010)**

Approvato con deliberazione della giunta 24 ottobre 2018 n. 70

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ	3
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	4
ART. 5 – RESPONSABILE.....	5
ART. 6 – PERSONE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE	5
ART. 7 – NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	6
ART. 8 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE	6
ART. 9 – MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	6
ART. 10 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	7
ART. 11 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.	8
ART. 12 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.....	8
ART. 13 – DIRITTI DELL'INTERESSATO	8
ART. 14 – SICUREZZA DEI DATI	9
ART. 15 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI	9
ART. 16 – COMUNICAZIONE DEI DATI.....	10
ART. 17 – NORMA DI RINVIO	11
ART. 18 – SANZIONI	11
ART. 19 – MODIFICHE REGOLAMENTARI	11

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza perimetrale presso la sede di Villeneuve, gestito ed utilizzato dall'Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis, si svolga per la tutela della sicurezza delle persone e dei beni pubblici, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela dei dati personali.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio di presidenza dell'Unité, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che entrano ed escono dall'ingresso dell'Unité;
 - b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per "titolare", l'**Unité des communes Valdôtaines Grand-Paradis**, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
 - g. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato presso la sede dell'Unité, ubicato in prossimità del suo ingresso.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, senza la presenza di monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere, che sono unicamente visionabili tramite accesso a URL protetto da password.
2. Le finalità del suddetto impianto sono:
 - l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela delle persone e delle cose presso la sede dell'Unité;
 - In nessun caso, la videosorveglianza sarà utilizzata per il controllo a distanza dell'attività lavorativa in violazione dell'art. 4 della L. 300/70.
3. Le finalità del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Unité. La disponibilità tempestiva delle immagini costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle Forze dell'Ordine.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti che transiteranno nell'area videosorvegliata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti delle Forze dell'Ordine.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

8. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Unité, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati.

Art. 5 - Responsabile

1. Il Responsabile della Videosorveglianza è individuato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, con nomina da effettuarsi con atto del Presidente. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento, autorizzati ex art. 29 del Regolamento UE 679/2016, nominati dal Presidente, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
7. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere all'impianto di videosorveglianza

1. L'accesso all'impianto di videosorveglianza è consentito solamente, oltre al Responsabile o suo delegato, ai soggetti a ciò autorizzati ex art. 29 del Regolamento UE 679/2016

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 7 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e autorizza gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Gli incaricati andranno nominati tra i dipendenti dell'Unité che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 8 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile ed ai soggetti come sopra autorizzati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 9 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui al presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza.
 3. Le telecamere dell'impianto di videosorveglianza consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
 4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso l'ufficio di presidenza dell'Unité. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto ottico/magnetico da un sistema appositamente predisposto. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
 5. In relazione alle capacità di conservazione dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 10 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della videosorveglianza.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'Unité dovrà affiggere appositi cartelli "Area Videosorvegliata" nei luoghi ove sono posizionate le telecamere.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a

tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni, anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 15 - Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;

- ai preposti alle indagini dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all’Amministratore di Sistema ed al fornitore dell’impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all’interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
6. Nel caso di accesso ai dati da parte dell’interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l’annotazione in un apposito “registro degli accessi” (cartaceo od informatico), nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
- la data e l’ora dell’accesso;
 - l’identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l’accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell’autorizzazione all’accesso;
 - le eventuali osservazioni dell’incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall’interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 16 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E’ in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 17 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 18- Sanzioni

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 19 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati, previa consultazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali, nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali o nel caso di utilizzo di nuove tecnologie.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto dell'Unité.